Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 165 del 21 luglio 1949

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 21 luglio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e, in particolare, l'art. 7 col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state stabilite le condizioni per la istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori, ed è stato, altresì, sancito il criterio di collocare il personale insegnante nei ruoli stessi in base a concorsi nazionali per titoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 in data 8 giugno 1949, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo alla approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorso per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visti l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e l'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, i quali fissano i criteri di precedenza in favore degli invalidi di guerra nelle assunzioni a posti di ruolo nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, concernente benefici ai mutilati, combattenti e vedove di guerra;

Visto l'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, col quale vengono concessi benefici agli ex combattenti nelle assunzioni a posti di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra ed orfani di caduti di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 nei concorsi ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti o militarizzati e categorie assimilate della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende agli invalidi per la lotta di liberazione, ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai cittadini deportati dal nemico le vigenti disposizioni recanti i benefici in favore degli invalidi di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e dei combattenti nelle assunzioni a impieghi dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo del 4 marzo 1948, n. 137, che detta norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore di mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 25 maggio 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio, emanata per l'attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale:

Insegnamenti per i quali sono indetti concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio.

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
I	Italiano, latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori* (scuole medie):	1169	
		Lingua italiana e latina, storia e geografia		1169
I - *bis*	Italiano, latino, storia e geografia	*Liceo scientifico* (classe di collegamento):	283	
		Istituto magistrale (classe di collegamento): Lingua italiana e latina, storia e geografia	300	583
II	Matematica	*Istituti medi inferiori* (scuole medie):	309	
		Matematica		309
II - *bis*	Matematica	*Liceo scientifico* (classe di collegamento):	50	
		Matematica		50
III	Disegno	*Istituti medi inferiori* (scuole medie):	122	
		Disegno		122
IV	Economia domestica	*Istituti medi inferiori* (scuole medie):	167	
		Economia domestica		167
I cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	*Ginnasio*:	122	
		Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia		122
II cl.	Lettere classiche	*Liceo*:	89	
		Lettere greche e latine		89
III cl.	Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale*:	4	
		Lingua e lettere italiane e storia		4
IV cl.	Lettere italiane e latine e storia	*Liceo*:	96	
		Lettere italiane e latine		
		Liceo scientifico:	129	
		Lettere italiane e latine		
		Istituto magistrale:	4	
		Lingua e lettere latine e storia		229
V	Filosofia e storia	*Liceo*:	92	
		Filosofia, storia ed economia politica		
		Liceo scientifico:	50	
		Storia, filosofia ed economia politica		
		Istituto magistrale:	4	
		Filosofia e pedagogia		
		Scuola di magistero professionale per la donna:	5	
		Pedagogia		151
VI - *a*	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di I grado	*Scuola media*:	365	
		Liceo scientifico (classe di collegamento)	3	
		Istituti tecnici commerciali (1ª lingua straniera):	56	
		Scuola professionale femminile:	4	
		Lingua francese		428

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
VI - b	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di I grado	*Scuola media*:	193	
		Liceo scientifico (classe di collegamento):	1	
		1ª *lingua istituto tecnico commerciale*:	2	
		Lingua inglese		196
VI - c	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di I grado	*Scuola media*:	12	
		Lingua tedesca		12
VI - d	Lingua e letteratura spagnola negli istituti medi di I grado	*Scuola media*:	3	
		Lingua spagnola		3
VII a	Lingua e letteratura francese negli istituti di II grado	*Liceo scientifico*:	7	
		Lingua e letteratura francese		7
VII b	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di II grado	*Liceo scientifico*:	24	
		Lingua e letteratura inglese		24
VII - c	Lingua e letteratura tedesca negli istituti di II grado	*Liceo scientifico*:	7	
		Lingua e letteratura tedesca		7
IX	Matematica e fisica	*Liceo*: Matematica e fisica	86	
		Liceo scientifico: Matematica e fisica	63	
		Istituto magistrale: Matematica e fisica	4	153
X	Scienze naturali chimica e geografia	*Liceo*:	43	
		Scienze naturali chimica e geografia		
		Liceo scientifico:	31	
		Scienze naturali, chimica e geografia		
		Istituto magistrale:	3	
		Scienze naturali geografia e igiene		77
XI	Disegno	*Liceo scientifico*: Disegno	32	
		Istituto magistrale: Disegno	3	35
XII	Musica e canto	*Istituto magistrale*:	3	
		Musica e canto		
		Scuole secondarie di avviamento professionale:	56	
		Canto corale		59

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso — parziali	totali
A - I	Italiano, storia e geografia	*Scuola tecnica commerciale:*	2	
		Suola tecnica industriale: Cultura generale (italiano, storia e geografia)	9	
		Scuola professionale femminile: Cultura generale (italiano, storia e geografia)	3	14
A - I *bis*	Italiano, storia e geografia	*Istituto tecnico agrario* (1ª classe):	11	
		Istituto tecnico commerciale e per geometri (1ª classe):	238	
		Istituti tecnico industriale (1ª classe):	71	
		Istituto tecnico nautico (1ª classe): Italiano, storia e geografia	7	327
A - II	Lettere italiane, storia	*Istituto tecnico agrario:*	7	
		Istituto tecnico industriale	80	
		Istituto tecnico commerciale e per geometri: Lettere italiane e storia	66	153
A - III	Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico:* Lettere italiane	4	4
A - IV - f	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua francese	2	2
A - IV - i	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua inglese	1	1
A - V - f	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale:* Lingua francese	11	11
A - V - i	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale:*	40	
		Istituto tecnico commerciale:	16	
		Istituto tecnico nautico: Lingua inglese	2	58
A - V - t	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale:* Lingua tedesca	6	6
A - V - s	Lingua e leteratura spagnola per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico commerciale:* Lingua spagnola	1	1
A - VI	Matematica	*Istituto tecnico industriale:* Matematica	35	
		Istituto tecnico nautico: Matematica e disegno geometrico	6	41

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
A - VII	Matematica e fisica	*Istituto tecnico agrario:*	38	
		Istituto tecnico industriale:	35	
		Istituto tecnico commerciale e per geometri:	209	
		Matematica e fisica		282
A - VIII	Chimica e merceologia	*Istituto tecnico commerciale:*	17	
		Chimica e merceologia		
		Istituto tecnico per geometri:		
		Chimica		17
A - IX	Scienze e merceologia . . .	*Scuola tecnica commerciale:*	1	
		Scienze naturali e fisica, merceologia		
		Scuola professionale femminile:	1	
		Scienze naturali e merceologia		2
A - X	Disegno	*Istituto tecnico per geometri:*	71	
		Disegno e disegno architettonico ed ornamentale		
		Istituto tecnico industriale (1ª classe):	30	
		Disegno		101
A - XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico industriale:*	2	
		Costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni		
		Istituto tecnico per geometri:	34	
		Costruzioni e disegno di costruzioni		36
C - I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario:*	8	
		Scienze naturali, geografia e patologia vegetale		8
C - II	Chimica e industrie agrarie .	*Istituto tecnico agrario:*	8	
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie		8
C - IV	Agricoltura . . .	*Istituto tecnico agrario:*	7	
		Agricoltura		
		Agricoltura, economia ed estimio rurale, contabilità agraria		7
C - V	Economia ed estimo rurale	*Istituto tecnico agrario:*	8	
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario		8
C - XIII	Zootecnia	*Istituto tecnico agrario:*	7	
		Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia		7
C - XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:*	8	
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria		8
D - II	Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per elettricisti:*	7	
		Elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni		7

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso parziali	totali
D - III	Elettrotecnica e radiotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per radioelettricisti:* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche Elettrotecnica, eserc. e misure radioelettriche. Disegno professionale	2	2
D - IV	Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori:* Meccanica e macchine disegno professionale Disegno professionale	44	44
D - VI	Macchine di trasporto e motori	*Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori motoristi:* Macchine di sollevamento e trasporto-combustibili e lubrificanti-Motori. Disegno professionale	2	2
D - VIII	Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti:* Tecnologia Laboratorio tecnologico Tecnologia Laboratorio tecnologico - Disegno professionale	19	19
D - X	Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia Elementi di costruzioni	2	2
D - XII	Tessitura e disegno tessile	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili.* Tecnologia. tessitura e disegno tessile	1	1
E - I	Fisica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica	7	7
E - II	Fisica ed elettrotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica-Elettrotecnica	1	1
E - III	Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale* Elettrotecnica Laboratorio di elettrotecnica	21	21
E - IV	Radiotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale Strumenti, misure elettriche e radioelettriche Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche Radiotecnica generale Costruzioni radioelettriche Tecnologie relative Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	1	1
E - V	Meccanicha, macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica Meccanica e disegno Macchine Laboratorio di macchine e disegno Macchine Laboratorio di macchine Meccanica Macchine - Disegno Meccanica Macchine termiche e disegno Meccanica Macchine Laboratorio di Macchine	17	17

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
E - VI	Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti*: Disegno	37	37
E - VIII	Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale*: Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica-analitica Chimica Analisi chimica generale - Elettrochimica Chimica generale ed inorganica Analisi chimica generale Laboratorio chimico Esercitazione di analisi chimica Analisi chimica generale e laboratorio chimico	5	5
E - IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	*Istituto tecnico industriale*: Chimica Chimica tintoria Chimica industriale e tintoria-analisi tecniche Impianti chimici e disegno relativo	2	2
E - XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale*: Tecnologia meccanica Laboratorio tecnologico	18	18
E - XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	*Istituto tecnico industriale per edili*: Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni Laboratorio tecnologico edile Resistenza dei materiali Estimo	4	4
E - XVI	Disegno di proiezioni e forme architettoniche	*Istituto tecnico industriale per edili*: Disegno di proiezione e forme architettoniche	8	8
E - XVII	Disegno ornamentale tessile	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori*: Disegno ornamentale tessile	5	5
E - XX	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	*Istituto tecnico industriale*: Arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali	4	4
F - I	Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale*: Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	38	38
G - I	Scienze naturali, geografia generale ed economia	*Istituto tecnico commerciale*: Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	52	
		Istituto tecnico industriale: Scienze naturali e geografia generale ed economica	38	90
G - IV	Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale*: Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, dogane e trasporti	11	

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
G - V	Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale*: Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica - Istituzione di diritto Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica - Legislazione sociale istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	15	15
H - I	Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	32	32
H - II	Topografia	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico	34	34
J - I	Storia e geografia	*Istituto tecnico nautico*: Storia, geografia e geografia commerciale	4	4
J - III	Astronomia e navigazione	*Istituto tecnico nautico*: Astronomia navigazione, oceanografia e meteorologia	1	1
J - V	Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico*: Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	3	3
L - I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia	*Scuola professionale femminile*: Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, matematica, nozioni di contabilità	1	1
L - II	Disegno	*Scuola professionale femminile*: Disegno, nozioni di storia dell'arte	4	4
L - III	Economia domestica, esercitazioni ed igiene	*Scuola professionale femminile*: Economia domestica, esercitazioni e igiene	4	4
M - I	Italiano, storia, geografia	*Scuola di magist. professionale per la donna*: Italiano, storia e geografia	15	15
M - II	Scienze naturali, merceologia, agraria	*Scuola di magist. professionale per la donna*: Scienze naturali, merceologia, agraria	12	12
M - III	Disegno, storia dell'arte	*Scuola di magist. professionale per la donna*: Disegno e storia dell'arte	14	14
M - IV	Economia domestica e igiene	*Scuola di magist. professionale per la donna*: Economia domestica e igiene	15	15

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
Avv. I	Italiano, storia, geografia	*Scuole e corsi secondari biennali di avviamento professionale:*	957	
		Lingua italiana, storia e geografia		957
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	*Scuole secondarie di avviamento professionale:*	763	
		Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con l'obbligo di completamenhto d'orario per gli elementi di merceologia		763
Avv. III	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia disegno professionale	*Scuole secondarie di avviamento professionale*	393	
		Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale		393
Avv. IV	Materie tecniche del tipo agrario	*Scuola secondaria di avviamento professionale:*	25	
		Materie tecniche del tipo agrario		25
Avv. V	Materie tecniche del tipo industriale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:*	641	
		Materie tecniche del tipo industriale artigiano con l'obbligo di completamento d'orario per il disegno professionale		641
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:*	278	
		Materie tecniche del tipo commerciale con l'obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia		278
Avv. VII	Materie tecniche del tipo marinaro	*Scuole secondarie di avviamento professionale:*		
		Sezione navigazione	1	
		Sezione meccanici	3	
		Sezione costruttori	2	6
Avv. IX	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e disegno	*Corsi secondari biennali di avviamento professionale:*	41	
		Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali		41
Avv. XII	Materie del tipo ind. femm.	*Corsi secondari di avviamento professionale:*	24	
		Materie tecniche del tipo industriale femminile, elementi di scienze, lavori donneschi		24
Avv. XIV f	Lingua francese	*Scuole e corsi secondari di avviamento professionale:*	618	
		Lingua francese		618
Avv. XIV i	Lingua inglese	*Scuole di avviamento professionale:*	36	
		Lingua inglese		36

TABELLE	CLASSI DI CONCORSO	SCUOLE E CATTEDRE A CUI I CONCORSI DANNO ACCESSO	Posti di r. s. t. messi a concorso	
			parziali	totali
Avv. XIV-t	Lingua tedesca	*Scuole di avviamento professionale:*	16	
		Lingua tedesca		16
EF - I	Educazione fisica	*Istituti e scuole di istruzione secondaria:*		
		Educazione fisica maschile	355	
		Educazione fisica femminile	150	505
1 Avv. st	Stenografia	*Scuole di avviamento professionale:*	93	
		Scuole tecniche commerciali:	2	
		Istituti tecnici commerciali:	17	
		Stenografia		112
2 Avv. da	Dattilografia	*Scuole di avviamento professionale:*	77	
		Dattilografia		77
3 Avv. ca	Calligrafia	*Scuola di avviamento professionale:*	43	
		Istituti tecnici commerciali:	4	
		Calligrafia		47
4 Avv. dis	Disegno	*Scuole di avviamento professionale:*	176	
		Disegno		176

Art. 2.

Ai concorsi previsti dal presente bando possono partecipare soltanto gli insegnanti che siano muniti di uno dei titoli di ammissione indicati per ognuno dei concorsi, dalle tabelle approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, nonchè, per gli insegnamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, coloro i quali siano in possesso di uno dei titoli indicati nello stesso articolo per ognuno degli insegnamenti stessi.

Gli istanti devono, inoltre, dimostrare di avere prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli istituti e scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale nel quinquennio scolastico 1943-44/1947-48.

Per gli aspiranti ex combattenti, o che appartengono a categorie a cui siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, il suddetto triennio di servizio scolastico è ridotto ad anni due, di cui uno almeno prestato nel quinquennio 1943-44/1947-48 e l'altro prestato nel periodo antecedente, sempre però entro i limiti di valutazione del servizio stesso fissati dalla tabella *A* n. 2 annessa al regolamento 14 febbraio 1949, n. 236.

Per gli aspiranti forniti di idoneità o di abilitazione corrispondente agli insegnamenti relativi alla classe di concorso alla quale si riferisce la domanda il periodo di servizio scolastico è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio.

Agli stessi concorsi possono partecipare i professori di ruolo ordinario degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria che aspirano ad una cattedra diversa da quella di cui sono titolari purchè nella tabella *B* prospetto *a*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 405 dell'8 giugno 1949, figurino istituiti posti di ruolo speciale transitorio per le materie da essi attualmente insegnate. La cattedra è « diversa » quando la classe di concorso per essa prevista dalle disposizioni vigenti non sia la stessa di quella della cattedra di cui è titolare il professore di ruolo.

Dagli anzidetti concorsi sono esclusi coloro i quali occupano un qualunque altro posto di ruolo in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Ai fini della validità di ognuno degli anni di servizio indicati nel presente articolo, gli insegnanti non di ruolo devono aver prestato servizio per non meno di sei ore settimanali, e, continuativamente, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni dello scrutinio finale oppure, anche con interruzioni, entro l'anno scolastico, per un periodo complessivo di almeno sette mesi.

Art. 3.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionle.

Il limite massimo di età per l'ammissione a tutti gli anzidetti concorsi è di 65 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Ciascun aspirante può partecipare a non più di cinque classi di concorsi indetti col presente bando. Coloro i quali siano abilitati a cattedre che superano il predetto limite possono presentare domanda per tante classi di concorsi quante sono quelle cui dà accesso l'abilitazione.

Art. 5.

La domanda di ammissione, da presentare nel termine e nei modi prescritti nel successivo art. 10, deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome e nome, la pa-

ternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante, la classe di concorso a cui l'istante chiede di partecipare e la denominazione della cattedra o del gruppo di cattedre relativo.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori - Roma, via dei Genovesi n. 30-c, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda devono essere allegati, salvo quanto prescritto nei successivi articoli, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato, su carta bollata da L. 24, comprovante che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Questo certificato e quello specificato nella precedente lettere *b*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza 25 maggio 1949 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio e devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciati a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciati a firma del sindaco come capo del Comune;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della citata ordinanza 25 maggio 1949; la firma del cancelliere deve essere legalizzata dal procuratore della Repubblica anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della citata ordinanza, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui è rilasciato e con la prescritta legalizzazione.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare, anche dopo l'espletamento del concorso stesso provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di esludere anche se concorra l'estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione dell'ordinanza 25 maggio 1949.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro). Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva. Coloro che non hanno ancora concorso alla leva dovranno esibire certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

I concorrenti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle ~~(colonna 3ª e 4ª) approvate con regio decreto~~ 27 gennaio 1933, n. 153, e con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229. L'istante fornito dell'abilitazione è tenuto a presentare, ai fini della valutazione, anche il titolo di studio. L'originale o copia autentica del titolo può essere sostituito dal certificato o dalla copia autentica legalizzata, rilasciato in sostituzione a tutti gli effetti del titolo originale smarrito o distrutto per circostanze belliche, nonchè dal certificato, o copia autentica legalizzata, rilasciato in via provvisoria dal 1941-42 in poi per il mancato invio degli appositi moduli di diploma da parte del Ministero.

I titoli di studio conseguiti successivamente al 31 dicembre 1924 ed entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti della indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 24) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata monarchia Austro-Ungarica nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

i) certificato, su carta bollata da L. 24, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, di cui alla precedente lettera *h*), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949 e del successivo art. 6, secondo comma, del presente bando.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o Istituto superiore, la firma deve essere legalizzata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere presentato solo dagli aspiranti che sono coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

m) certificato, su carta bollata da L. 24, o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, secondo, terzo e quarto comma.

I certificati di servizio, se rilasciati da Istituti d'istruzione media o elementare, debbono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi e, se rilasciati da segreteria d'Istituti universitari o d'istruzione superiore, debbono essere legalizzati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Provveditorati agli studi non abbisognano di legalizzazione;

n) una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e dal medesimo messa in distribuzione presso i Provveditorati agli studi; nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

I professori di ruolo in luogo del certificato di cui alla precedente lettera *m*), devono esibire uno speciale certificato di servizio, in carta bollata da L. 24 da rilasciarsi, su loro richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato, dalle quali temporaneamente dipendono. Inoltre devono produrre un certificato pure in carta

bollata da L. 24 rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio, da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48.

Le legalizzazioni delle firme sui documenti allegati alle domande non sono necessarie per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700, eccezione fatta per il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa e sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nei successivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e nel primo comma del successivo n. 7.

Gli insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di abilitazione ed ai concorsi per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947 e successivi, sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera *h*) del precedente art. 5 ma devono dichiararlo esplicitamente nella istanza di ammissione ai concorsi indetti col presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 5 gli istanti che sono attualmente in servizio di ruolo e non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria. Coloro i quali, però, si trovino in servizio non di ruolo devono presentare un certificato, in carta bollata da L. 24, legalizzato, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risultino la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui i documenti predetti si riferiscono. Ove i capi d'istituto non siano in grado, per difetto di documentazione esistente agli atti, di rilasciare tale certificato, gli interessati sono tenuti a presentare direttamente al Ministero i documenti di cui alle richiamate lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*).

Gli istanti che sono attualmente in servizio di ruolo sono dispensati dal presentare anche il documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5.

Gli istanti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, il certificato indicato nell'ultimo comma della lettera *g*) dello stesso art. 5.

Ai documenti elencati nell'art. 5 i candidati possono aggiungere tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuni nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

In deroga al disposto del primo comma del presente articolo è ammesso il riferimento a disegni, pitture, sculture, album di riproduzioni artistiche ecc., presentati al Ministero della pubblica istruzione per la partecipazione ad altri concorsi dallo stesso Ministero indetti e per i quali la commissione giudicatrice riconosca la insostituibilità con copie.

Gli assistenti universitari volontari, ai fini della valutazione del servizio da essi prestato, dovranno produrre l'attestato di cui all'art. 15 del decreto legislaitvo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 7.

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare domande separate. Una sola delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la scheda di cui alla lettera *n*) del precedente art. 5, con l'indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti dall'art. 5 comporta l'esclusione dai concorsi. Quando qualche domumento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato, per la regolarizzazione, un termine non superiore a quindici giorni che decorre da quello in cui gli perviene il relativo avviso.

I documenti, di cui all'art. 5, non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio o del certificato che lo sostituisce a tutti gli effetti, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che non facciano domanda, in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 8.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la data dell'inizio e della cessazione del servizio nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali di lezione. Quelli relativi agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, rilasciati da istituti governativi o pareggiati, devono contenere anche l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, non è valutabile se non rechi la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati indicati nel precedente comma.

Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito » gli interessati potranno rivolgersi al provveditore agli studi competente, che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

Art. 9.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18 deve essere presentata la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alla guerra 1940-43.

I partigiani combattenti devono produrre un documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di 1° grado o Commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso del brevvetto di riconoscimento di tale qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, a meno che non producano la dichiarazione integrativa prevista dal capo IX, n. 3 della circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

Le condizioni di reduce dalla deportazione devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal sindaco di residenza, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio ma-

tricolare, debbono presentare il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente delegazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica stessa ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali è stata riconosciuta.

Le vedove di caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare la copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco debitamente legalizzato, attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare o assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e dell'Africa Orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione devono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove e orfani di civili caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180) devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I perseguitati politici e razziali devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, nell'eventualità che tali benemerenze non risultino dalla copia dello stato di servizio militare o dal foglio matricolare.

Art. 10.

In applicazione dell'art. 6 del regolamento 14 febbraio 1949, n. 236, sono concessi quindici giorni, a contare da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, per la presentazione della domanda e dei documenti prescritti.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 32 devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori - Roma, via dei Genovesi 30-c.

Le dichiarazioni integrative richieste per i combattenti e il documento richiesto per i partigiani combattenti di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 9 potranno essere prodotti dagli interessati oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre venti giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Una proroga di venti giorni al termine utile fissato dal presente bando per la presentazione dei documenti è concessa anche:

a) ai candidati mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie equiparate affinchè provvedano a sostituire la dichiarazione provvisoria eventualmente presentata a norma del quinto e ottavo comma dell'art. 8 della ordinanza 25 maggio 1949;

b) ai candidati profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana perchè presentino attestazioni definitive sul riconoscimento della qualifica in luogo di dichiarazioni provvisorie eventualmente prodotte pure a norma dell'art. 8 della citata ordinanza (ottavo e nono comma).

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti ad essi inviati per la regolarizzazione.

La data della presentazione delle domande o dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del presente articolo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di essi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dagli impieghi di amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso.

Art. 11.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima, in conformità di quanto è stato stabilito nella tabella A annessa al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 14 febbraio 1949.

Art. 12.

Le commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla formazione di un'unica graduatoria per ogni classe di concorso secondo l'ordine di merito determinato dal voto complessivo attribuito a ciascun candidato ammesso al concorso stesso.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati ed invalidi di guerra.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le graduatorie non sono esecutive se non siano state prima approvate dal Ministro per la pubblica istruzione il quale accerterà le regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti. Esse non hanno effetto, ai fini della nomina, se non entro i limiti dei posti di ruolo speciale transitorio messi a concorso per ciascuna classe di concorso.

Art. 13.

Le norme contenute nell'ordinanza 25 maggio 1949 si intendono modificate in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente bando che non sia prescritto o espressamente qui richiamato valgano le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e al regolamento 14 febbraio 1949, n. 236.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 18, foglio n. 215. — MAGNASCO

(2823)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6100855) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100